



**“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 66 del 09/04/2021**

---

**Disposizioni in materia di siti contaminati**

---

*Firmato da: Gianpiero Zinzi*



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

**Prot. n. 65 del 09/03/2021**

**Al Presidente del Consiglio Regionale**

***Dott. Gennaro Oliviero***

**Al Direttore Generale Attività legislativa**

***Dott.ssa Magda Fabbrocini***

**OGGETTO: Trasmissione Proposta di legge.**

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, la Proposta di Legge dal titolo:  
"Disposizioni in materia di siti contaminati", a firma del Consigliere Gianpiero Zinzi.

**IL PRESIDENTE**

**Avv. Gianpiero Zinzi**



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

# **Proposta di legge: “Disposizioni in materia di siti contaminati”**



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

**ART. 1  
(Finalità e definizioni)**

1. La presente legge, in conformità alle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo V, D.Lgs. 152/2006, interviene sulla classificazione dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica che privata; il riparto delle funzioni amministrative fra la Regione e gli Enti locali; il recupero socioeconomico-territoriale e la messa in sicurezza delle aree contaminate.
2. La Regione, in attuazione delle Direttive Europee in materia, assicura che gli obiettivi di tutelare l'ambiente e di permettere il suo risanamento vengono conseguiti con la bonifica dei siti contaminati e la valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi, tenendo conto delle analisi di rischio e fornendo elementi utili a decidere quali contaminazioni presentano maggiori condizioni di pericolo.
3. Ai fini della presente legge, e con specifico riferimento ai siti contaminati e potenzialmente contaminati, si assumono le definizioni così come stabilite dall'articolo 240 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.
4. Per le aree agricole ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., si utilizzano i valori richiamati nell'Allegato "A" alla presente legge, come concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

**ART. 2  
(Siti di interesse Regionale)**

1. Ai fini della bonifica, sono siti di interesse regionale:
  - a) I siti che interessano anche il territorio di altra Regione limitrofa e che non sono definiti di interesse nazionale;
  - b) I siti che interessano il territorio di più province della Campania.
2. All'individuazione dei siti, di cui al comma 1 del presente articolo, la Giunta Regionale provvede ad accertare l'esistenza delle predette condizioni e a stipulare intese di programmazione e di intervento.
3. Ai fini della perimetrazione dei siti di interesse regionale, sono sentiti i Comuni, le Regioni interessate, i responsabili dell'inquinamento, nonché i proprietari delle aree da bonificare, se diversi.

**ART. 3**

**GRUPPO CONSILIARE LEGA CAMPANIA**  
**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA- Centro Direzionale, Isola F/13 – 80143 NAPOLI**  
**Tel. 081 - 7783233 /3757 e-mail: zinzi.gia@cr.campania.it**



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

**(Funzioni della Regione)**

1. La Regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze, elabora, approva ed aggiorna il Piano regionale di bonifica delle aree inquinate; detiene le banche dati dell'Anagrafe e dei Censimenti dei Siti potenzialmente contaminati, comunica al Comune competente per territorio l'inserimento di un sito nell'Anagrafe.
2. Concede contributi sino al cento per cento del costo complessivo a favore di soggetti pubblici che attuano interventi di messa in sicurezza, bonifica, e ripristino ambientale di aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, individuate nel Piano regionale di Bonifica.
3. Riceve le comunicazioni di cui al comma 1 dell'art. 242 ed al comma 2 dell'art. 245 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii. da parte dei soggetti responsabili dell'inquinamento, da parte dei proprietari o da parte dei gestori dell'area; nonché riceve le comunicazioni di cui all'art. 244 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii. da parte delle Pubbliche Amministrazioni che, nell'esercizio delle proprie funzioni, accertino livelli di contaminazione superiori alle (C.S.C.) Concentrazione Soglia di Contaminazione.
4. Convoca la Conferenza di Servizi nel cui ambito riceve, approva ed autorizza il piano di caratterizzazione, il documento di analisi di rischio, il piano di monitoraggio, gli esiti del monitoraggio ed il progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.
5. Adotta, con Deliberazione della Giunta, il Piano Regionale di Bonifica che viene approvato dal Consiglio Regionale.



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

**ART. 4  
(Funzioni dei Comuni)**

1. Nell'ambito della loro competenza i Comuni:
  - a) Contribuiscono al funzionamento e all'aggiornamento dell'Anagrafe regionale dei siti contaminati;
  - b) Controllo, verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti avvalendosi del supporto tecnico dell'A.r.p.a.c. comunicandone gli esiti alla Regione;
  - c) Predisposizione degli interventi in danno dei responsabili della contaminazione;
  - d) Rilascio delle certificazioni di avvenuta bonifica;
  - e) Approvazione del progetto, sentito il parere dell'apposita conferenza dei servizi, ed autorizzazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza predisposti dai privati che ricadono nel territorio di più Comuni;
  - f) Procedimenti semplificati;
  - g) Esercitare il potere sostitutivo;
  - h) Rivalersi degli oneri dell'attività di verifica, monitoraggio, intervento di bonifica, messa in sicurezza e certificazioni di avvenuta bonifica;
  - i) Gestione delle conferenze dei servizi nell'ambito dei procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati.
  - j) I Comuni competenti, fatte salve le procedure d'urgenza di cui agli interventi previsti dal D.Lgs. 152/2006 procedono d'ufficio a realizzare le operazioni di bonifica o messa in sicurezza permanente dei siti contaminati, anche agendo in danno.
  - k) I comuni nel cui territorio sono presenti siti contaminati riservano una quota, fino al 25 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria, determinata con riguardo ai permessi di costruire ed alle denunce di inizio attività presentate nell'anno precedente in relazione a interventi a titolo oneroso, accantonando tale quota in un apposito fondo vincolato.
  - l) La Giunta Regionale con propria deliberazione adotta le modalità di applicazione del regolamento e fissa i criteri di determinazione della misura



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

- minima del Fondo, di cui al comma precedente, tenuto conto della eventuale presenza dei siti da bonificare sul territorio.
- m) L'obbligo di accantonamento delle quote in capo ai comuni, di cui al comma precedente, decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.C.).
- n) Le disposizioni di cui ai comma *k*, *l* e *m*, non si applicano ai piccoli Comuni aventi popolazione residente inferiore o pari a 3.000 abitanti, fatta eccezione per quelli ove sono presenti siti di interesse nazionale.
- o) Al Comune, nel cui territorio è presente il sito contaminato, spetta l'approvazione dei progetti di bonifica entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione dei progetti medesimi.
2. I Comuni provvedono al censimento delle aree pubbliche e private utilizzate per le speciali forme di gestione dei rifiuti; il censimento è finalizzato all'attivazione di un programma d'intervento per lo svuotamento dei siti censiti, nonché all'aggiornamento degli elenchi contenuti nel Piano regionale di bonifica.





**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

**ART. 5  
(Poteri sostitutivi)**

1. Le azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati inadempienti ai sensi dell'art. 250 del D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii., sono affidati al Comune territorialmente competente.
2. L'Assessorato regionale competente, nel caso di inerzia del Comune nell'attuazione d'ufficio, invita il Comune inadempiente a provvedere, assegnando un congruo tempo; decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, provvede in via sostitutiva a nominare un commissario *ad acta*.
3. I costi per l'intervento di bonifica e dei poteri sostitutivi sono posti a carico del Comune inadempiente, fermi restando gli oneri in capo ai soggetti obbligati.
4. L'Assessorato regionale competente, può operare mediante anticipazione delle spese dell'intervento di bonifica a favore del Commissario *ad acta* per consentire l'immediata operatività.



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

**ART. 6  
(Accordi di programma)**

1. La Regione, gli Enti territoriali competenti, i soggetti obbligati agli interventi di bonifica e i soggetti interessati, possono stipulare appositi accordi di programma per definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi medesimi.
2. La Regione promuove accordi di programma con le Forze dell'Ordine dirette allo sviluppo di programmi di attività di controllo ambientale del territorio.
3. La Regione, mediante accordi di programma, incentiva l'erogazione di contributi, commisurati ai risultati ottenuti, per attività di vigilanza sussidiaria ad Associazioni e gruppi operativi accreditati sul territorio.
4. La Regione stipula con il Ministero dell'Ambiente, per i siti di competenza nazionale, appositi protocolli d'intesa.

**ART. 7  
(Crediti agevolati)**

**GRUPPO CONSILIARE LEGA CAMPANIA**  
**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA- Centro Direzionale, Isola F/13 – 80143 NAPOLI**  
**Tel. 081 - 7783233 /3757 e-mail: zinzi.gia@cr.campania.it**



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

1. La Giunta regionale, in concorso con gli Enti territorialmente competenti e i soggetti interessati alla bonifica, dopo aver stipulato apposito accordo ai sensi dell'articolo precedente, può assumere iniziative per definire crediti agevolati con i maggiori istituti di credito e con l'Associazione banche italiane (ABI).
2. Possono accedere al credito agevolato esclusivamente i soggetti che sono iscritti all'Albo Nazionale delle Imprese di cui all'art. 212, comma 5, D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.

**ART. 8  
(Decadenza)**



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

1. La Giunta regionale, in attuazione del programma annuale di finanziamento di cui all'articolo 4 della presente legge, può avviare procedure di revoca del finanziamento se entro sei mesi dalla data di concessione dello stesso non sono state avviate le procedure di esecuzione dell'intervento, ciò al fine del riutilizzo delle somme per altri interventi prioritari.
2. I soggetti condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 255 e 261 del D.Lgs. 152/2006 sono esclusi da contributi e finanziamenti erogati a qualsiasi titolo, è disposta la revoca o la decadenza immediata dei medesimi.
3. Le imprese riconosciute responsabili con sentenza penale o amministrativa passata in giudicato per reati ambientali non possono stipulare contratti con la Regione per venti anni decorrenti dalla data di emissione del provvedimento giurisdizionale.

**ART. 9  
(Limitazioni per industrie insalubri)**



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

1. Nelle aree vaste individuate dal piano di cui all'articolo 4 della presente legge, è vietato l'insediamento di nuove industrie insalubri di prima classe, così come definite dal decreto ministeriale 5 settembre 1994 e ss. mm. e ii., fatti salvi i procedimenti amministrativi già avviati.

**ART. 10  
(Norme transitorie)**

1. I soggetti che non abbiano ancora provveduto ad attivare le relative



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

procedure di bonifica, sono tenuti ad attivarle, ai sensi della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. I Comuni o i soggetti interessati concludono i procedimenti di bonifica e di messa in sicurezza già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e trasmettono alla regione gli atti adottati.

**ART. 11  
(Sanzioni)**

1. Fatte salve le sanzioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, chiunque manchi di ottemperare alle prescrizioni dettate dagli



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

Enti competenti nei provvedimenti di approvazione dei progetti di bonifica e messa in sicurezza, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 1.500,00 a Euro 15.000,00.

2. Le sanzioni di cui al comma precedente sono accertate e contestate secondo le disposizioni di legge.
3. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono introitate dalla Regione in appositi capitoli di previsione delle entrate.

**ART. 12**

**(Norma finanziaria e entrata in vigore.)**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

2. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.





**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

**Allegato A**

I valori di Fondo (oggi Concentrazioni Soglia di Contaminazione ai sensi dell'art. 240 del D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.), per la Piana Campana sono:

Berillio: 6.3 mg/kg	Tallio: 2.7 mg/kg	Vanadio: 150 mg/kg
---------------------	-------------------	--------------------

Per le acque di falda si adottano i seguenti valori:

Corso Basso Volturno-Regi Lagni

Arsenico: 12 µg/l	Fluoruri: 2875 µg/l	Manganese: 865 µg/l	Ferro: 612 µg/l
-------------------	---------------------	---------------------	-----------------

Piana ad oriente di Napoli

Arsenico: 15 µg/l	Fluoruri: 4000 µg/l	Manganese: 1169 µg/l	Ferro: 732 µg/l
-------------------	---------------------	----------------------	-----------------

**Cmpi Flegrei**

Arsenico: 55 µg/l	Fluoruri: 15100 µg/l	Manganese: 63 µg/l	Ferro: 213 µg/l
-------------------	----------------------	--------------------	-----------------



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La Proposta in oggetto nasce in armonia con il D.Lgs. n. 152/2006, nella parte IV e, particolarmente, laddove assegna alle Regioni il compito di attribuire dei Valori di Fondo naturale (ISO 19258) per i suoli agricoli, al superamento dei quali scatta l'obbligo di verifica ed eventualmente, di bonifica.

Ad oggi non risulta ancora emanato il Regolamento Ministeriale, previsto dall'articolo 241 del D.Lgs. n.152/2006, che recita: <<1. *Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali.*>>

Si tratta di un atto relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, anche ai fini degli opportuni interventi di bonifica dei terreni inquinati che la [Corte costituzionale, con Sentenza n. 247 del 24 luglio 2009](#) giudicò costituzionalmente illegittimo. Le motivazioni assunte furono quelle della violazione del principio di leale collaborazione nella parte in cui l'articolo **non prevede che, prima dell'adozione del regolamento da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 281 del 1997.** Sebbene la materia della bonifica dei siti contaminati sia da collocarsi nella tematica relativa alla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", materia questa di esclusiva competenza statale, non può disconoscersi che, con riferimento alla bonifica delle aree adibite



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

alla produzione agricola o all'allevamento del bestiame, lo stesso legislatore nazionale abbia riconosciuto la peculiarità dei siti in questione, dando rilevanza, proprio con la previsione di una normativa differenziata, alla specifica destinazione delle suddette aree.

In tal senso si giustifica anche il coinvolgimento, nella emanazione del regolamento relativo agli interventi nelle indicate aree, sia del Ministro delle attività produttive che di quello delle politiche agricole e forestali, chiamati ad esprimere il "concerto". È tuttavia in contrasto col principio di leale collaborazione avere escluso nelle fasi del citato procedimento l'apporto partecipativo delle Regioni, cioè di quei soggetti che, rientrando la relativa materia nella loro competenza legislativa residuale, sono dotati di specifiche attribuzioni, costituzionalmente tutelate, in tema di agricoltura e zootecnia; sicché adeguato strumento di coinvolgimento di tali istituzioni è quello di prevedere che il regolamento in questione sia emanato dal Ministro dell'ambiente non soltanto di concerto con quelli delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, ma anche sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, essendo questo il luogo giuridico istituzionalmente preposto ai momenti di concertazione fra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali; l'acquisizione di tale parere deve comunque precedere il concerto degli altri organi statali.

---

Stante l'assenza di specifici riferimenti per i suoli agricoli e nonostante il fatto che su questo tema i giudici amministrativi si siano talvolta espressi in modo non coerente fra loro, **il parere dell'ISS del 6 novembre 2003 e la sentenza del TAR Umbria n. 168**



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

dell'8 aprile 2004 hanno fatto sì che ad oggi la prassi seguita nel caso di siti che interessino suoli ad uso agricolo sia quella di applicare i valori di screening definiti nel D.lgs. 152/06 per i suoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale, a meno che non sia presente una legislazione regionale che definisca dei valori specifici; va da sé che in questo contesto assume una particolare rilevanza la definizione dei valori di fondo, attribuibili a caratteristiche naturali di tipo chimico-pedologico dei suoli agrari, e la definizione del 'contenuto antropizzato' ovvero della «concentrazione di una sostanza nei suoli derivata sia dal contenuto naturale pedo-geochimico sia dalla moderata immissione diffusa nel suolo» (APAT - ISS, 2006; ISO 19258).

Ne consegue che la determinazione dei Valori di Fondo (oggi Concentrazioni Soglia di Contaminazione ai sensi dell'art. 240 del D.lgs. 152/06), naturali ma anche antropici per un territorio, o per singola porzione omogenea di esso, **dovrebbe essere effettuata a cura delle Istituzioni amministrative competenti sul territorio come prevede la Costituzione, quindi dalla Regione e, per quanto riferibile, dalle Province.**

Nel caso della Regione Campania, fino ad oggi nulla in tal senso è stato ufficialmente deliberato, e ciò ad onta persino di centinaia di dati analitici acquisiti negli anni, talvolta nei decenni, addirittura a cura degli stessi organismi operativi regionali quale l'A.R.P.A.C.e di fatto, oltre che dai diversi Dipartimenti Universitari che, sulle tematiche afferenti la qualità fisico chimica di suoli ed acque, lavorano proficuamente.

Certo, con la Legge Regionale n. 14/2016, all'art. 14, sono stati disciplinati i contenuti



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

del Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate e, all'art. 15, comma 5, stabilito che gli aggiornamenti e le modifiche non sostanziali del Piano ovvero quelle necessarie per l'adeguamento a sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative siano approvate con delibera di Giunta regionale, ma la presente proposta normativa tenta di stabilire un percorso ancora più rapido ed incisivo per arrivare alla bonifica di terreni agricoli contaminati e di sviluppare e valorizzare l'utilizzazione, anche in via sperimentale, di "tecnologie innovative" per la sorveglianza ed il monitoraggio dei territori e dell'efficacia degli interventi di bonifica. Il progresso tecnologico è in continua evoluzione, la Campania può costituire un importante laboratorio "diffuso" di tecnologia; in dettaglio si elencano i punti "funzionali" della proposta:

- La Regione individua nell'A.R.P.A.C. l'Ente che dovrà certificare la contaminazione di un suolo, inoltre, la stessa, avrà un compito sia di supervisione che di intervento in caso di inerzia, oltre che un compito relativo alla trasparenza e alla comunicazione, fino ad oggi, purtroppo carenti.
- I Comuni, sono i primi interessati alle operazioni di bonifica, con precisi compiti di valutazione dei Progetti di Bonifica, con tempi anche certi per la valutazione, altrimenti, rischiano il subentro dei poteri regionali in caso di inerzia.
- la definizione di danno ambientale, sulle CDC di suoli e acque, viene data sulla base dei dati noti per quelle parti del territorio campano già oggetto di studi analitici e di valutazione di istituzioni tecnico scientifiche; per tutti i dati mancanti o insufficienti è dato mandato all' Istituto Zooprofilattico nell'azione di sistema di



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

Campania Trasparente e all'A.R.P.A.C. di fornirli, entro e non oltre diciotto mesi, dalla data di entrata in vigore.

- La Proposta di Legge identifica i soggetti obbligati a sostenere il costo della bonifica, con la possibilità, nelle more, di agire in danno tempestivamente.

In conclusione, possiamo mettere in evidenza che la Proposta:

All'Art. 1 specifica le finalità e le definizioni;

All'Art. 2 definisce i Siti di interesse regionale;

All'Art. 3 definisce le Funzioni della Regione;

All'Art. 4 puntualizza le funzioni dei Comuni;

All'Art. 5 riporta i Poteri sostitutivi;

All'Art. 6 prevede gli Accordi di Programma;

All'Art. 7 precisa le modalità di accesso al Credito agevolato;

All'Art. 8 tratta le procedure di revoca dei finanziamenti;

All'Art. 9 precisa le limitazioni per le industrie insalubri;

All'Art. 10 prevede le Norme transitorie;

All'Art. 11 sono previste le Sanzioni;

All'Art. 12 determina le Risorse finanziarie e l'entrata in vigore.

**Infine, nella tabella di cui all'Allegato A, sono riportati i dati relativi ai “Valori di Fondo”.**



**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

**RELAZIONE FINANZIARIA**

All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.